

Associazione Lucchio Ambiente ONLUS

Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

Codice fiscale :93002700461

Lucchio - Via Vicinato, 1 (Canonica)

55022 Bagni di Lucca (LU)

Tel. 3388794351 - 3479222495

<http://digilander.libero.it/lucchio/>

e-mail: lucchioambiente@libero.it

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 09 Agosto 2020

I soci dell'Associazione Lucchio Ambiente si sono riuniti in Assemblea Ordinaria, quest'oggi, domenica 09 Agosto 2020, presso la sede sociale (Canonica di Lucchio), alle ore 15 in prima convocazione e alle ore 16 in seconda convocazione,

Ordine del giorno:

1. Modifica Statuto a seguito Adeguamento alle nuove normative di legge per il terzo Settore

L'Assemblea è stata regolarmente convocata dal Presidente con avviso scritto inviato a domicilio a tutti i soci.

Il Presidente non avendo riscontrato il numero legale nella prima convocazione, attende la seconda convocazione, fissata per le ore 16.

Alle ore 16 sono presenti il 50 % dei soci, in regola con il pagamento delle quote sociali e pertanto si dichiara valida l'assemblea straordinaria come previsto nello statuto.

Presiede l'Assemblea Pacini Pier Egidio.

Assume la funzione di segretario dell'Assemblea il socio Pacini Lino.

Il Presidente, alle ore 16, dichiara aperta la seduta.

Punto n. 1.

Il Presidente relaziona sulle modifiche necessarie da apportare allo statuto per adeguarlo alle nuove normative previste dalla legge.

Viene fatto notare ai soci che la bozza del nuovo statuto è stato redatto con la consulenza della CESVOT e pertanto conforme alle norme che entreranno in vigore.

Dopo la lettura ed il confronto sui vari punti dello statuto si procede alla votazione per alzata di mano per la sua approvazione.

Viene approvata all'unanimità il nuovo statuto.

Il presidente provvederà alle registrazioni previste dalla legge e all'invio agli organi preposti al controllo nei tempi stabiliti e comunque entro la scadenza del 31-10-2020.

Alle ore 18,00, non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
(Lino Pacini)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione n. 30 OTT 2020

Al n.

2725

serie

III

L'Incaricato del Servizio
Pacini Pier Egidio

IL PRESIDENTE
(Pier Egidio Pacini)

ASSOCIAZIONE LUCCHIO AMBIENTE ODV ONLUS

DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE - SCOPO – FINALITA' – ATTIVITA'

Art.1

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione denominata "Associazione Lucchio Ambiente ODV ONLUS", da ora in avanti indicata con "Associazione", con durata illimitata.

L'acronimo ODV (Organizzazione Di Volontariato) acquista efficacia con l'iscrizione nel Relativo Registro.

Art.2

L'Associazione ha sede in Lucchio, Comune di Bagni di Lucca (Provincia di Lucca).

Art.3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche e di utilità sociale:

- vigilare per la salvaguardia, la tutela del territorio e delle bellezze naturali di Lucchio e dintorni onde impedire che interventi, di natura urbanistica e non, possano compromettere la stabilità del paese medesimo, lederne o stravolgerne le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali;
- di favorire la naturale inclinazione turistica del paese;
- di svolgere attività diretta all'informazione e alla pubblicità delle bellezze paesaggistiche, dei prodotti agricoli locali, forestali e del sottobosco anche mediante l'organizzazione di manifestazioni locali, nazionali e internazionali sia a carattere informativo culturale che a carattere enogastronomico oppure mediante la partecipazione di propri associati a manifestazioni organizzate da altre associazioni o comitati che si propongano analoghi fini.

L'Associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione non può intraprendere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra menzionate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

PATRIMONIO – ENTRATE – UTILI - ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.4

Il patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione può trarre le proprie risorse economiche da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Durante la vita dell'organizzazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.5

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Il bilancio di esercizio sarà approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

SOCI

Art.6

Acquistano la qualità di socio le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro la cui domanda di ammissione, presentata unitamente al versamento della quota associativa, sia accettata dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro dei soci.

Il Consiglio deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.7

La quota associativa è annuale; la sua entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicizzata mediante affissione all'albo o mediante comunicazione scritta.

E' dovuta per ogni anno solare o parte di esso, a partire da quello di presentazione della domanda di ammissione.

Sono considerati in regola con il pagamento della quota associativa coloro che hanno versato tutte le quote annue dovute fino all'anno solare in corso.

Art.8

I soci si distinguono in tre categorie:

1. Sono soci **volontari** coloro che prestano la loro opera a favore dell'Associazione.
2. Sono soci **sostenitori** coloro che aderiscono all'Associazione, ma non prestano la loro opera a favore dell'Associazione.
3. Sono soci **benemeriti** coloro che fanno donazioni ed elargizioni a favore dell'Associazione; essi possono essere esentati dal pagamento della quota associativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso le seguenti modalità : richiesta scritta al consiglio da far pervenire durante le riunioni;

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; _____

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Le cariche associative sono gratuite.

Ai soci possono essere rimborsate unicamente le spese sostenute per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art.9

La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per morosità o per indegnità.

La morosità è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, trascorsi tre anni dal pagamento dell'ultima quota associativa versata.

L'indegnità è sancita dall'Assemblea dei soci che rileva che il socio contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Art.10

I Soci che, trascorso il periodo massimo di morosità di cui all'art. 9, si rifiutano o si astengono, dopo un esplicito invito, a pagare le quote associative, saranno dichiarati morosi e saranno ritenuti dimissionari.

La riammissione dei soci morosi sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, e che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Sono elettori ed eleggibili tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa come stabilito dal precedente art.7.

L'elezione avviene durante l'Assemblea dei soci.

Ciascun elettore ha facoltà di esprimere fino ad un massimo di sette preferenze su una lista di nomi comprendente tutti i soci eleggibili, con evidenziazione dei nomi di coloro che si sono dichiarati disponibili ad accettare l'incarico.

La scheda votata deve essere consegnata direttamente alla Commissione elettorale, di cui all'art. 21, nel corso dell'Assemblea oppure fatta pervenire per posta entro le ore 12 del giorno precedente l'assemblea; in quest'ultimo caso la scheda dovrà essere racchiusa in una busta chiusa e non contrassegnata all'interno di altra busta che rechi il nome e cognome dell'elettore.

Le operazioni di scrutinio sono effettuate dalla suddetta Commissione elettorale.

Risultano eletti i soci che riportano il maggior numero di preferenze.

A parità di preferenze ha la precedenza il socio più anziano di età.

Il mandato ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

I Consiglieri devono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio indette dal Presidente o chi per lui; se un Consigliere non partecipa a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dal mandato. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di cui al comma precedente di un consigliere, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Le dimissioni di metà più uno dei Consiglieri faranno ritenere dimissionario l'intero Consiglio.

Art.12

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione autorizzate dal Presidente.

Art.13

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno cinque dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota associativa.

Esso viene convocato dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ;.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su un apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.14

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, ad eccezione di quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e il Bilancio preventivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- _____ ;

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche socie ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.15

Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati delle Assemblee e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, con obbligo di ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.16

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria, da convocarsi almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, ha i seguenti compiti inderogabili:

- approva il bilancio preventivo con la relazione del Presidente ed il bilancio di esercizio con le relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci revisori: sia il bilancio preventivo che quello di esercizio devono essere formulati dal Presidente con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e della Commissione elettorale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei Soci ne fanno richiesta scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione, ha i seguenti compiti:

- apporta modifiche allo Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art.17

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante invito scritto da rimettere a tutti i soci almeno otto giorni prima della data di convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative, compresa quella dell'anno nel quale si tiene l'Assemblea stessa.

Ciascun socio ha un voto.

I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altri Soci anche se membri del Consiglio, tranne che, in quest'ultimo caso, per l'approvazione di bilanci e per la deliberazione in merito a responsabilità dei Consiglieri; del loro numero deve essere tenuto conto a tutti gli effetti, sia per la validità delle riunioni che per il risultato delle votazioni.

Nessun socio può rappresentare più di un socio.

Spetta al Presidente constatare la validità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art.18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, sarà l'Assemblea a nominare il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Di ogni Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dai componenti la Commissione elettorale.

Art.19

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando si riscontra la presenza di almeno la metà dei soci in regola con le quote associative; in seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore dalla prima, se ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, se straordinaria, invece, è valida con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei soci.

COLLEGIO REVISORI – ORGANO DI CONTROLLO

Art.20

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori rimangono in carica per tre anni, fino alla nomina del nuovo Collegio dei revisori.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato e disciplinato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

COMMISSIONE ELETTORALE

Art.21

L'Assemblea nella quale sono previste le elezioni del Consiglio di Amministrazione nomina tre Soci presenti e con diritto di intervento quali componenti la Commissione elettorale.

Tale Commissione sovrintenderà a tutte le operazioni elettorali, quali il controllo degli aventi il diritto e lo scrutinio delle schede votate.

SCIOGLIMENTO

Art.22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

CONTROVERSIE – NORME EFINALI

Art.23

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.24

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di "Associazione Lucchio Ambiente Onlus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (*se prevista retribuzione*);
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Modifiche Statuto approvate dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 09 Agosto 2020

Precedente Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 6 gennaio 2004, depositato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Lucca il 20 Aprile 2004, registrazione n.1829.

Associazione, costituita il 17.05.1992, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), dal 29.06.1998 (prot. 73693), iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, con decreto n. 21 del 5 marzo 1999 del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Lucca.

Codice fiscale 93002700461